

# CIRCOLARE FLASH FISCALE E LAVORO – IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, I NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO PREVISTI DAL DECRETO COESIONE



## RIFERIMENTI

- D.Lgs. n. 13/2024
- D. L. 7 maggio 2024, n. 60

+39.0541.626348  
 info@studiotorroni.com  
 Via Emilia n. 3009  
 Santarcangelo (RN)

## INFORMATIVA FISCALE: IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

La riforma fiscale ha introdotto il **concordato preventivo biennale (CPB)**, quale interessante strumento di accordo con il Fisco. In prossimità della possibilità di valutare la proposta dell'Agenzia delle Entrate desideriamo, quindi, riepilogarvi gli aspetti principali di questo istituto. Con tale strumento, disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, le imprese e i professionisti concordano in via preventiva il reddito d'impresa o di lavoro autonomo da dichiarare nel periodo oggetto di concordato; su tale reddito sono liquidate le imposte, **a prescindere dal reddito effettivamente conseguito**. Sulla base delle disposizioni del citato decreto, l'Agenzia delle Entrate elabora una proposta di reddito caratteristico che **il contribuente è libero o meno di accettare**. Secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Decreto la proposta è elaborata a partire dai dati inseriti nell'apposita procedura informatica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

**Possono accedere al CPB i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo** che svolgono l'attività in Italia:

- che **applicano gli ISA**, ossia che esercitano un'attività per la quale sono previsti gli ISA e non presentano cause di esclusione dagli stessi (nel 2023);
- in **regime forfettario**.

Lo Studio vi segnala che in data **15 giugno** è stato rilasciato il **software** attraverso cui presentare la domanda per i soggetti che applicano gli ISA, mentre per i soggetti in regime forfettario, il software sarà disponibile dal **15 luglio**.

Si ricorda che **l'accettazione del contribuente** avviene barrando un'apposita casella presente:

- per i **soggetti ISA** nel quadro P integrato nel mod. ISA;
- per i **forfettari** nel quadro LM, sez. VI del mod. REDDITI PF;

entro il **15 ottobre 2024**, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'accettazione della proposta vincola al rispetto del reddito concordato per il biennio 2024/2025 (per i soggetti in regime forfettario solo per il 2024), lo stesso vale anche per i soci/associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale.

**Lo Studio è pronto ad assistervi e supportarvi nell'iter di presentazione della domanda.**

# CIRCOLARE FLASH FISCALE E LAVORO – IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, I NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO PREVISTI DAL DECRETO COESIONE

## **INFORMATIVA LAVORO: I NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO PREVISTI DAL DECRETO COESIONE**

Il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione, con particolare riguardo a giovani, donne e/o in determinati contesti economici e sociali.

### **BONUS GIOVANI - ART. 22**

L’art. 22 del Decreto Coesione introduce un esonero contributivo volto a favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.

Nello specifico, per

- **le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni** di contratti a termine **a tempo indeterminato**, effettuate **dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, di **lavoratori** (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che
- alla data dell’assunzione incentivata, **non** hanno compiuto i **35 anni** e
- non sono **mai stati occupati a tempo indeterminato** è possibile fruire **dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati** (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi INAIL, **nel limite mensile di**
- **650 euro per lavoratori occupati** in sedi/unità produttive site **nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno** che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero
- **500 euro** per i lavoratori **occupati nelle restanti Regioni**.

L’esonero:

- è **garantito** per un **periodo massimo di 24 mesi**,
- **non si applica** ai rapporti di **lavoro domestico e di apprendistato**,
- **non è cumulabile** con **altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la **maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** (ex art. 4, D.Lgs. n.216/2023).

Rientrano fra i rapporti di lavoro agevolabili, anche quelli instaurati con lavoratori che risultino essere già stati assunti in precedenza, per effetto di:

- contratti di **apprendistato non proseguiti** come ordinario rapporto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato**;
- contratti a tempo indeterminato per i quali il **datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero** in trattazione. In quest’ultima ipotesi il lavoratore è portatore del beneficio contributivo per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

# CIRCOLARE FLASH FISCALE E LAVORO – IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, I NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO PREVISTI DAL DECRETO COESIONE

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nei limiti di spesa individuati dal decreto per le diverse annualità coinvolte. Compete all'INPS il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Affinché il datore di lavoro possa godere dei benefici contributivi in oggetto, è necessario che:

- siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
- non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva;
- non si provveda, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario l'esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

## **BONUS DONNE - ART. 23**

L'art. 23 del Decreto Coesione introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni di "lavoratrici svantaggiate".

Nello specifico, è previsto che **ai datori di lavoro privati** che assumano:

- **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,**
- **a tempo indeterminato,**
- **donne** di qualsiasi età,
- **prive di un impiego regolarmente retribuito a) da almeno sei mesi**, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, e nelle aree, individuate annualmente, di cui all'art. 2, punto 4, lettera f del Regolamento UE n. 651/2014 ovvero con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna; **b) da almeno 24 mesi**, ovunque residenti,

è riconosciuto, per un **periodo massimo di 24 mesi**, **l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), **nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice** (con esclusione dei premi e contributi INAIL) e comunque nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

### **L'esonero**

- **non si applica** ai rapporti di **lavoro domestico e di apprendistato**,
- **non è cumulabile** con **altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, ma è **compatibile**, senza alcuna riduzione, con la **maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

# CIRCOLARE FLASH FISCALE E LAVORO – IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, I NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO PREVISTI DAL DECRETO COESIONE

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in oggetto.

Le assunzioni devono comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il beneficio contributivo in esame è riconosciuto nei limiti di spesa individuati dal decreto legge per le diverse annualità coinvolte. Compete all'INPS il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

**Con decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno **definite le modalità attuative dell'esonero**, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

**Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.**

**Cordiali saluti**